



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

Procedura di trattazione delle segnalazioni (c.d. “whistleblowing” esterno)

Stato documento: APPROVATO

Data: 21 dicembre 2021

Versione: 1.0

Riferimento: STAFF SG

Sommario

Premessa	3
1. Condotte segnalabili	3
2. Principi generali.....	3
3. Ricezioni delle segnalazioni.....	4
4. Gestione delle segnalazioni alla casella dedicata	4
5. Informativa sulla protezione dei dati personali	5
6. Pubblicità.....	5

Premessa

La presente procedura è adottata in attuazione dell'art. 141, comma 1, lett. i), del Regolamento intermediari (delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e ss.mm.ii.)¹.

Le segnalazioni provenienti da soggetti esterni all'Organismo contribuiscono ad alimentare il set delle informazioni utilizzabili dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ai fini dell'attività di vigilanza e controllo sugli iscritti all'albo unico (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria).

La presente procedura disciplina specificamente la ricezione e la elaborazione delle segnalazioni.

Per segnalazione si intende un esposto all'Organismo proveniente da parte di chiunque riguardante atti o fatti che possano costituire una violazione, presunta o effettiva, delle norme dell'ordinamento italiano o europeo disciplinanti l'attività svolta dai consulenti finanziari (c.d. whistleblowing esterno).

1. Condotte segnalabili

Chiunque può segnalare condotte illecite tenute dagli iscritti nelle tre sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari delle quali sono venuti a conoscenza.

Possono quindi essere segnalate le condotte, realizzate o tentate, che integrano comportamenti illeciti posti in essere dai consulenti finanziari e sui quali vigila l'OCF.

2. Principi generali

La procedura è informata ai seguenti principi generali:

- l'obbligatorietà della gestione della segnalazione da parte degli uffici di competenza, indipendentemente (i) dalle concrete modalità di trattazione dello stesso che dipendono dalla policy o dalle prassi di vigilanza e controllo di ciascun ufficio e (ii) dal fatto che venga avviata o meno una specifica istruttoria;

¹ «1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli 31 del Testo Unico, e 139 e 140 del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-bis del Testo Unico, e 142 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene: (...) i) procedure specifiche per la ricezione di segnalazioni riguardanti atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta dai consulenti finanziari, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante. Le informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (...)».

- la tracciabilità della segnalazione, che consenta di ricostruire l'intero percorso dell'esposto all'interno dell'Organismo;
- la riservatezza dei dati personali oltre che del segnalato anche del segnalante, assicurata dall'Organismo in conformità alla normativa vigente in materia.

3. Ricezione delle segnalazioni

L'OCF attiva un canale telematico dedicato per la ricezione immediata delle segnalazioni.

Le segnalazioni potranno essere comunicate tramite la casella di posta elettronica appositamente creata whistleblowing@organismocf.it.

Le segnalazioni potrebbero pervenire all'OCF anche mediante altri canali: mediante posta cartacea o altra casella di posta elettronica dell'Organismo diversa rispetto a quella sopra indicata o nel corso di ispezioni, con il team ispettivo.

Qualora la segnalazione sia trasmessa ad un diverso canale di posta elettronica dell'Organismo, l'esposto è inoltrato alla suddetta casella di posta elettronica dedicata.

4. Gestione delle segnalazioni alla casella dedicata

Una volta ricevuta la segnalazione nella casella postale appositamente creata, la Segreteria Organizzativa di Vigilanza (SOV) la protocolla e la condivide, sentito il Segretario Generale e per il tramite del sistema Archiflow, con il Responsabile dell'ufficio di competenza per l'avvio delle valutazioni conseguenti.

Nel caso in cui la condotta segnalata non riguardi illeciti rientranti nell'attività di controllo dell'Organismo, il Segretario Generale dispone che sia trasmessa all'Autorità amministrativa competente se rientrante tra quelle all'articolo 4, comma 1, del TUF (art. 31-bis, comma 4, TUF) o comunque se la trasmissione è consentita dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Successivamente alla protocollazione, SOV fascicola la segnalazione in un apposito fascicolo ubicato in un'area ad hoc sul sistema Archiflow.

La rilevanza della segnalazione, ossia la sua utilità ai fini delle attività di verifica degli Uffici di vigilanza e degli UACF, è accertata da ciascun ufficio in base alle proprie procedure e policy. Restano fermi gli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Le segnalazioni sono utilizzate all'interno di eventuali istruttorie già in corso o ai fini dell'adozione di nuovi interventi di vigilanza o di controllo entro i limiti delle competenze dell'OCF.

In ogni caso l'OCF può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni fornite o di fornire ulteriori informazioni di cui egli sia a conoscenza, con le modalità dallo stesso indicate.

Le informazioni trasmesse dal soggetto segnalante non verranno ostese all'interessato al momento della trasmissione di una lettera di contestazione o di avvio di procedimento di cancellazione dall'albo o di altra comunicazione di richiesta di informazioni.

Qualora pervenga una richiesta di accesso agli atti anche con riferimento alla segnalazione, l'identità del segnalante, così come quella del segnalato, è gestita dall'ufficio competente, nel rispetto della normativa sul diritto di accesso documentale previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dell'art. 59 del Codice della Privacy.

5. Informativa sulla protezione dei dati personali

In relazione alla gestione della segnalazione trasmessa, l'Organismo effettua il trattamento dei dati personali del segnalante e del segnalato in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 è consultabile sul portale istituzionale dell'OCF al seguente link: <https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/altri-interessati>.

6. Pubblicità

La presente procedura è pubblicata sul portale istituzionale dell'Organismo.